



Allegato A
della Deliberazione di C.C. n. 61 del 27/11/2014

Comune di Piossasco

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità _____	4
Art. 2 – Definizioni _____	4
Art. 3 – Campo di applicazione _____	5
Art. 4 – Divieto di abbandono _____	5

TITOLO II – MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPO I – Principi generali _____	6
Art. 5 – Raccolta differenziata domiciliare _____	6
Art. 6 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare _____	7
Art. 7 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare _____	8
Art. 8 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare _____	9
Art. 9 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare _____	9
Art. 10 – Raccolta stradale di specifiche tipologie di rifiuti _____	10
CAPO II – Raccolta domiciliare dei rifiuti _____	10
Sezione I – Rifiuti urbani e assimilati non ingombranti e non pericolosi _____	10
Art. 11 – Raccolta dei rifiuti di carta e cartone _____	10
Art. 12 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica _____	11
Art. 13 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata _____	12
Art. 14 – Raccolta dei rifiuti di vetro _____	12
Art. 15 – Raccolta multi-materiale _____	13
Art. 16 – Raccolta dei rifiuti organici _____	13
Art. 17 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali _____	14
Sezione II – Beni durevoli ingombranti _____	15
Art. 18 – Principi generali _____	15
Art. 19 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) _____	15
CAPO III – Ulteriori modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati _____	16
Sezione I – Contenitori stradali o collocati presso le attività commerciali _____	16
Art. 20 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti _____	16
Art. 21 – Raccolta di tipologie specifiche di rifiuti _____	16
Sezione II – Centro di Raccolta comunale (CDR) _____	16

Art. 22 – Disposizioni generali _____	17
Art. 23 – Rifiuti urbani e assimilati differenziati _____	17
Art. 24 – Altri rifiuti urbani e assimilati differenziati _____	17
CAPO IV – Categorie particolari di rifiuti _____	18
Art. 25 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni _____	18
Art. 26 – Rifiuti sanitari assimilati agli urbani _____	19
Art. 27 – Rifiuti abbandonati _____	19
TITOLO III – SERVIZI DI RACCOLTA TEMPORANEI	
Art. 28 – Feste e manifestazioni _____	20
Art. 29 – Spettacoli viaggianti, circhi e luna park _____	20
Art. 30 – Mercati _____	21
TITOLO IV – PULIZIA DEL TERRITORIO	
Art. 31 – Spazzamento delle strade _____	21
Art. 32 – Pulizia delle aree occupate _____	21
TITOLO V – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	
Art. 33 – Principi generali _____	22
Art. 34 – Rifiuti compostabili _____	22
Art. 35 – Indicazioni generali sulla pratica di autocompostaggio _____	23
Art. 36 – Albo dei compostatori _____	23
Art. 37 – Controlli e cancellazione dall’Albo dei compostatori _____	24
TITOLO VI – TRASPORTO	
Art. 38 – Principi generali _____	24
TITOLO VII – CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	
Art. 39 – Controlli sull’operato delle ditte appaltatrici _____	25
Art. 40 – Controlli sulle violazioni degli utenti _____	25
Art. 41 – Sanzioni _____	25
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 42 – Rinvio normativo _____	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV e smi.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e smi., i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006 e smi.;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e smi., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del predetto D.lgs.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e smi., fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende altresì per:
 - a) **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano locali adibiti esclusivamente a civile abitazione dove vengono prodotti rifiuti urbani;
 - b) **utenze non domestiche**: attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio che utilizzano locali dove vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
 - c) **utenza singola**: famiglia cui è associata un'unità immobiliare alla quale è

assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia;

d) **utenza condominiale**: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze che vi hanno sede;

e) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, attraverso l'assegnazione di contenitori ad uso esclusivo posizionati, salvo eccezioni, in aree pertinenziali private non soggette a uso pubblico ed esposti su suolo pubblico o aree private soggette a uso pubblico solamente nel giorno di raccolta;

f) **raccolta stradale**: raccolta eseguita attraverso l'utilizzo di cassonetti stradali, eventualmente interrati, presso i quali un'utenza generica ovvero un'utenza specifica conferisce i propri rifiuti. Rientra in questa tipologia di raccolta anche quella eseguita attraverso l'utilizzo pubblico di cassonetti dedicati collocati all'interno di attività commerciali;

g) **contenitori**: strumenti utili a consentire il raggruppamento dei rifiuti in modo separato, quali i cassonetti, i sacchi a perdere e i paperbox.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Ai sensi della classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006, ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, si considerano le seguenti categorie di rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i criteri di cui al Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 4 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla

rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e smi.

4. E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

TITOLO II – MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPO I – Principi generali

Art. 5 – Raccolta differenziata domiciliare

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti, ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi-materiale), mediante l'assegnazione da parte del Comune a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di appositi contenitori ad uso esclusivo destinati al conferimento separato dei rifiuti.

2. I rifiuti non pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché delle possibilità tecniche impiantistiche del territorio, sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale e comunicati all'utenza attraverso un apposito calendario di raccolta rifiuti, reso pubblico nella forma ritenuta più opportuna:

- a) le tipologie di frazioni merceologiche raccolte come singole frazioni omogenee e/o come multi-materiale;
- b) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- c) le frequenze di lavaggio dei cassonetti;
- d) i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti;

- e) l'identificazione di ambiti territoriali particolari caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, dove non attivare lo specifico servizio di raccolta differenziata;
- f) il costo e la tipologia dei servizi a pagamento
- g) gli orari di apertura del Centro di Raccolta (CDR).

4. Solo in casi particolari e per un numero identificato di utenze, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere disposta dalla Giunta comunale la raccolta differenziata dei rifiuti nella modalità di raccolta stradale, attraverso il posizionamento di cassonetti in aree delimitate e chiuse per un uso esclusivo, previo parere degli organi competenti sull'identificazione dell'area come "deposito temporaneo" ovvero come "stoccaggio" autorizzato.

Art. 6 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Per la raccolta della frazione organica, del vetro e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, i contenitori assegnati dal Comune sono della tipologia cassonetti; per la raccolta differenziata della carta e della plastica i contenitori assegnati dal Comune possono essere dei cassonetti ovvero altre tipologie quali box e sacchi, secondo quanto disposto dal successivo comma.

2. I box per la carta (paperbox) possono essere utilizzati unicamente dalle utenze che non hanno lo spazio per il cassonetto della carta. I sacchi a perdere per la plastica (o per il multi-materiale) devono essere utilizzati da tutte le utenze singole e dalle utenze condominiali fino a 9 famiglie, in presenza di un'unica scala, ovvero fino a 7 famiglie, in presenza di più scale, mentre le altre utenze verranno dotate di cassonetti. Le utenze non domestiche vengono dotate delle tipologie adeguate di contenitori in base alla quantità di rifiuti assimilati prodotti.

3. I cassonetti hanno caratteristiche tali da:

- a) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- b) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- c) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- d) favorire le operazioni di movimentazione, di svuotamento e di lavaggio.

4. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i cassonetti sono realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i cassonetti sono a tenuta stagna e muniti di idoneo coperchio
- c) i cassonetti presentano accorgimenti tali da permetterne la movimentazione.

5. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre e un'ideale segnaletica stradale catarifrangente.

6. I cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali sono dotati di codice identificativo alfanumerico e di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 7 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 e smi., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del "deposito temporaneo" nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

2. I contenitori devono essere tenuti in aree pertinenziali private non soggette a uso pubblico, idonee a favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Eventuali costi di adeguamento delle aree pertinenziali private di cui al comma precedente sono a carico ai proprietari medesimi.

4. La possibilità di "deposito temporaneo", su suolo pubblico o su aree private soggette a uso pubblico, dei cassonetti per la raccolta domiciliare è riservata alle sole ipotesi per cui lo spazio privato dell'utenza risulti inesistente o inadeguato.

5. Tali aree di "deposito temporaneo", su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, delimitate tramite idonea segnaletica orizzontale, vengono identificate in prossimità dell'utenza che ne usufruisce in modo esclusivo, tenendo conto che devono essere aree idonee a favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei cassonetti e la pulizia dell'area interessata, e che i cassonetti in tali aree non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

6. I cassonetti collocati nelle aree di cui al comma precedente possono essere dotati di lucchetti gravitazionali che ne garantiscono l'uso esclusivo agli aventi diritto.

7. Nelle aree di cui al precedente comma 5 i contenitori diversi dai cassonetti autorizzati, così come i rifiuti che possono essere posati in ordine a terra ai sensi del presente Regolamento, devono essere esposti unicamente nel giorno di raccolta come previsto dell'art. 9.

8. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta domiciliare, viene richiesta al Comune dall'utenza singola e, del caso, dal soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare del D.Lgs 507/93 e smi. e del Regolamento C.O.S.A.P.

9. La concessione all'occupazione del suolo pubblico, per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta domiciliare, viene deliberata dalla Giunta comunale che ne stabilisce la durata, approva l'entità della superficie concessa, nonché decide eventuali prescrizioni.

Art. 8 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza e le norme del codice civile.

2. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, astenendosi dall'effettuare modifiche strutturali o danneggiamenti agli stessi.

3. Gli utenti sono tenuti a non usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero a non scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore, in funzione della frequenza di svuotamento. Per esigenze particolari possono essere concesse variazioni delle dotazioni assegnate al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta.

5. In caso di sottrazione ovvero di danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare, gli utenti sono tenuti a comunicarlo per ottenerne la sostituzione.

6. Per i contenitori assegnati a utenze condominiali, le richieste devono pervenire da un soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze per le quali è prevista una dotazione congiunta.

Art. 9 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta e svuotamento dei contenitori, nonché del ritiro dei cassonetti da parte della ditta incaricata, questi devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico in prossimità del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi incaricate, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta rifiuti, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, approvato dalla Giunta comunale.

2. Il luogo di esposizione di cui al comma precedente deve avere caratteristiche tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nonché permettere agevolmente la movimentazione e lo svuotamento da parte degli operatori preposti dalla ditta incaricata.

3. Il Comune si riserva, su iniziativa propria ovvero su richiesta di parte, di valutare la congruità del luogo di esposizione dei contenitori su suolo pubblico, nonché la soluzione migliore affinché vengano rispettate le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Il Comune si preoccupa che i cassonetti per i rifiuti siano coperti da assicurazione, per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni procurati a terzi quando questi sono esposti su suolo pubblico.

5. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo in casi particolari, previo accertamento del Comune. In tal caso, il proprietario ovvero il soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze, deve autorizzare formalmente l'accesso all'area privata alla ditta incaricata.

6. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali e a provvedere alla chiusura dei coperci, entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 10 – Raccolta stradale di specifiche tipologie di rifiuti

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta comunale può istituire la raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti urbani e assimilati, anche in via sperimentale e temporanea, mediante contenitori stradali dedicati posizionati su suolo pubblico oppure presso specifiche attività commerciali ovvero nelle loro immediate vicinanze.

2. I rifiuti non pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

CAPO II – Raccolta domiciliare dei rifiuti

Sezione I – Rifiuti urbani e assimilati non ingombranti e non pericolosi

Art. 11 – Raccolta dei rifiuti di carta e cartone

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e cartone consiste nella raccolta domiciliare di materiale sfuso e ridotto di volume inserito direttamente negli appositi contenitori assegnati, e di cartone ripiegato in pacchi lasciato in ordine a fianco dei contenitori nel punto di raccolta.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e cartone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliacoppiato per alimenti.
3. Non è ammesso il conferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- a) la carta patinata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
4. Carta e cartone poco sporchi di sostanza organica possono essere inseriti negli appositi contenitori; carta e cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose non possono essere conferiti nel circuito di raccolta differenziata della carta e cartone.
5. Per le utenze non domestiche selezionate, viene istituito un circuito di raccolta *ad hoc* per il cartone, che deve essere quindi mantenuto separato dalla carta e collocato in un cassonetto apposito ovvero ripiegato in pacchi e lasciato in ordine nel punto di prelievo.

Art. 12 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica consiste nella raccolta domiciliare di imballaggi ridotti, se tecnicamente possibile, di volume e inseriti negli appositi contenitori assegnati.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:
- a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti per congelatore;
 - j) cassette per frutta e verdura;
 - k) retine per frutta e verdura;
 - l) confezioni sagomate per le uova;
 - m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - n) reggette per pacchi;
 - o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - p) pellicole in plastica per imballaggi.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti in plastica diversi dagli imballaggi, fatto salvo i bicchieri e piatti monouso, nonché eventuali ulteriori oggetti in plastica, diversi dagli imballaggi, autorizzati da accordi ANCI-CONAI.

4. Nel caso di imballaggi in plastica voluminosi, quali ad esempio le cassette per frutta e verdura, questi possono essere lasciati in ordine a fianco dei contenitori nel punto di raccolta.

5. Gli imballaggi in plastica prima di essere conferiti nei contenitori per la raccolta devono essere privati dei residui dei prodotti al cui contenimento erano destinati attraverso un blando risciacquo.

6. Nel caso dell'uso del cassonetto, i rifiuti di imballaggi in plastica non devono essere introdotti sfusi bensì attraverso l'utilizzo di sacchi/sacchetti in plastica a perdere.

Art. 13 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata consiste nella raccolta domiciliare attraverso l'assegnazione di appositi contenitori.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
- b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata.

4. Gli imballaggi in alluminio e banda stagnata prima di essere conferiti nei contenitori per la raccolta devono essere privati dei residui dei prodotti al cui contenimento erano destinati attraverso un blando risciacquo.

Art. 14 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro consiste nella raccolta domiciliare di materiale fuso inserito direttamente negli appositi contenitori assegnati.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite e bevande;
- c) barattoli per alimenti;
- d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- e) damigiane;
- f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Gli imballaggi in vetro prima di essere conferiti nei contenitori per la raccolta devono essere privati dei residui dei prodotti al cui contenimento erano destinati attraverso un blando risciacquo.

5. Gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori domiciliari, devono essere consegnati al Centro di Raccolta comunale (CDR).

Art. 15 – Raccolta multi-materiale

1. La Giunta comunale stabilisce le raccolte multi-materiale, intese come raccolte congiunte di rifiuti differenziabili a valle della raccolta, in relazione alle possibilità tecniche impiantistiche del territorio e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

2. Per la raccolta multi materiale si deve fare riferimento alle prescrizioni introdotte con questo Regolamento per la tipologia di rifiuto principale trattata nell'impianto di selezione presso cui il rifiuto multi-materiale viene conferito.

3. Attualmente nel territorio viene effettuata la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e di banda stagnata con i rifiuti di imballaggi di plastica, con quest'ultimo come rifiuto principale.

Art. 16 – Raccolta dei rifiuti organici

1. E' istituita la raccolta dei rifiuti organici suddivisa in raccolta della frazione "umida" e della frazione "verde" attraverso l'assegnazione di contenitori dedicati.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli non trattati;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Il conferimento separato dei rifiuti organici verdi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti non biodegradabili.

5. I rifiuti umidi non devono essere introdotti sfusi nel cassonetto bensì attraverso l'utilizzo di sacchetti in plastica a perdere. Tali sacchetti dovranno essere di tipo compostabile in relazione alla capacità tecnica dell'impianto di trattamento a cui viene conferito il rifiuto, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché in conformità alla norma.

6. I rifiuti verdi devono essere inseriti sfusi direttamente negli appositi contenitori assegnati, ad eccezione di un massimo di tre fascine di ramaglie lasciate in ordine a fianco dei contenitori nel punto di raccolta.

7. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, la Giunta comunale può decidere di non attivare lo specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

8. La Giunta comunale può decidere di trasformare la raccolta del verde in servizio a pagamento per i soli fruitori del servizio, non essendo un rifiuto prodotto indistintamente da tutte le utenze.

9. Per notevoli quantità di potature l'utente può richiedere la raccolta a domicilio con il ragno, previo pagamento e prenotazione del servizio.

10. Per le utenze non domestiche che producono come rifiuto organico assimilato unicamente la frazione verde, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, tale frazione può essere raccolta nel circuito della frazione umida.

Art. 17 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali consiste nella raccolta domiciliare attraverso l'utilizzo degli appositi contenitori assegnati.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi di plastica;
- c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- d) rifiuti organici;
- e) legno;
- f) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- g) pile esauste e farmaci scaduti;
- h) indumenti usati e tessili;
- i) beni ingombranti e beni durevoli;
- j) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- k) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- l) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.

4. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi/sacchetti in plastica a perdere, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

Sezione II – Beni durevoli ingombranti

Art. 18 – Principi generali

1. Il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, riservato alle utenze domestiche, viene eseguito su specifica richiesta dell'utente a cui viene fissato un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre pezzi di materiale.

2. I rifiuti ingombranti raccolti a domicilio devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l'appuntamento per il ritiro. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli.

3. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l'appuntamento per il ritiro.

4. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi dal manomettere tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 19 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. I RAEE sono raccolti in modo differenziato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Gli utenti possono richiedere il ritiro dei RAEE ingombranti a domicilio con le modalità di cui al precedente articolo.
3. La raccolta e il trasporto dei RAEE deve essere effettuato in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.

CAPO III – Ulteriori modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Sezione I – Contenitori stradali o collocati presso le attività commerciali

Art. 20 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti, provenienti unicamente da utenze domestiche, in quanto rifiuti pericolosi, devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori o nelle loro immediate vicinanze.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate a ospitarli, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

Art. 21 – Raccolta di tipologie specifiche di rifiuti

1. La Giunta comunale può deliberare specifici progetti di raccolta differenziata, anche in via sperimentale e temporanea, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. I contenitori per i progetti di raccolta differenziata di cui al presente articolo possono essere posizionati su suolo pubblico oppure presso specifiche attività commerciali ovvero nelle loro immediate vicinanze.

Sezione II – Centro di Raccolta comunale (CDR)

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Il Centro di Raccolta comunale (CDR) è un'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti dai detentori, finalizzata al trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento.
2. Il CDR deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
3. Hanno diritto di accedere al CDR i residenti o domiciliati nel Comune di Piosasco ovvero, al fine di conferire rifiuti appartenenti a residenti o domiciliati, persone da questi incaricate attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 e smi) da consegnare al personale del Centro.
4. L'accesso è consentito alle utenze in orari prestabiliti ed alla presenza del personale addetto.
5. All'interno del CDR non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio o di cernita. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
6. Le tipologie di rifiuti conferibili, la gestione e l'organizzazione del CDR sono regolamentate da disposizioni di legge e dal relativo Regolamento di gestione.

Art. 23 – Rifiuti urbani e assimilati differenziati

1. Presso il CDR le utenze possono conferire in modo separato le frazioni differenziate dei rifiuti raccolte con il sistema domiciliare o stradale, ad eccezione dei rifiuti organici umidi e dei rifiuti indifferenziati residuali.

Art. 24 – Altri rifiuti urbani e assimilati differenziati

1. Presso il CDR le utenze devono conferire in modo separato le frazioni di rifiuti urbani e assimilati non raccolte con il sistema domiciliare o stradale, per le quali al suo interno ne siano state predisposte le raccolte, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e dal relativo Regolamento di gestione.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:
 - a) oli minerali;
 - b) batterie e accumulatori;
 - c) vernici;
 - d) toner;

- e) indumenti usati;
- f) oli vegetali;
- g) metalli;
- h) legno;
- i) pneumatici;
- j) inerti;
- k) RAEE.

CAPO IV – Categorie particolari di rifiuti

Art. 25 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Ai sensi della normativa vigente sono rifiuti urbani, derivanti da esumazione ed estumulazione, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
2. Ai sensi della normativa vigente sono altresì rifiuti urbani i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali:
 - f) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - g) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

10. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Art. 26 – Rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Ai sensi della normativa vigente sono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari non pericolosi:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del Regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 27 – Rifiuti abbandonati

1. Ai sensi della normativa vigente sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

2. I rifiuti pericolosi di cui al presente articolo devono essere raccolti, trasportati e smaltiti secondo le normative vigenti.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifiuti abbandonati di cui al precedente comma sono:

- a) carogne;
- b) eternit;
- c) bombole del gas.

TITOLO III – SERVIZI DI RACCOLTA TEMPORANEI

Art. 28 – Feste e manifestazioni

1. Gli organizzatori di feste e manifestazioni sono tenuti a comunicare preventivamente al Comune il luogo, la durata, la tipologia e la quantità di rifiuti urbani che si presuppone saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, viene istituito un servizio temporaneo di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità, il numero di contenitori necessari e la frequenza di svuotamento, nonché la pulizia delle aree pubbliche interessate.

3. Gli organizzatori di feste e manifestazioni sono in ogni caso tenuti a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti, nonché a lasciare pulita l'area. A tale scopo l'organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti e comunicarne il nominativo al Comune.

4. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, in caso della previsione di non produzione di rifiuti, non verrà attivato il servizio temporaneo di cui al comma 2 e l'organizzatore sarà tenuto a mantenere l'area pulita.

Art. 29 – Spettacoli viaggianti, circhi e luna park

1. Gli organizzatori di spettacoli viaggianti, circhi e luna park sono tenuti a comunicare preventivamente al Comune il luogo e la durata di dette manifestazioni, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, nonché l'eventuale sosta di *roulotte* e *camper*.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, viene istituito un servizio temporaneo di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità, il numero di contenitori necessari e la frequenza di svuotamento, nonché la pulizia delle aree pubbliche utilizzate.

3. Gli organizzatori sono in ogni caso tenuti a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti, nonché a lasciare pulita l'area.

Art. 30 – Mercati

1. Per i mercati su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi, nonché la pulizia delle aree utilizzate.
2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati e ad accatastare in modo ordinato le altre tipologie differenziate di rifiuti (es. cassette di plastica, cassette di legno, cartone).

TITOLO IV – PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 – Spazzamento delle strade

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandonare rifiuti, è istituito il servizio di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico.
2. La modalità di esecuzione e le frequenze sono individuate dalla Giunta comunale in funzione della realtà territoriale.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade devono essere gestiti in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Lungo i marciapiedi ad uso pubblico, ovvero in loro assenza lungo un'area profonda un metro dal confine della proprietà privata e lungo tutta la stessa, i rifiuti che provengono dalla proprietà privata (es. foglie, ghiaia) devono essere rimossi dai proprietari stessi.
5. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori i rifiuti urbani domestici o i rifiuti speciali, assimilati e non.

Art. 32 – Pulizia delle aree occupate

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico sono tenuti alla pulizia delle aree occupate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre a proprio carico appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna prospiciente l'attività.

3. Chi effettua attività di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

TITOLO V – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 33 – Principi generali

1. Ai sensi della normativa vigente per compostaggio domestico o autocompostaggio si intende il compostaggio aerobico degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti organici, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive che l'utente deve riutilizzare come fertilizzante e ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

3. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici, in quanto genera benefici ambientali ed economici riducendo i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento.

Art. 34 – Rifiuti compostabili

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere compostati:

- a) rifiuti di cucina (es. resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell'orto (es. sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di legna da ardere.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di materiale resistente alla degradazione (es. aghi di conifere, foglie di magnolia e castagno, buccia di agrumi, gusci di noci).

3. Per possibili problemi igienico-sanitari, è da evitare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici, nonché gli avanzi di cibo di origine animale (es. ossa, carapace dei crostacei).

4. È assolutamente vietato il compostaggio dei rifiuti non biodegradabili.

5. L'utenza domestica, che pratica l'autocompostaggio senza conferire rifiuti organici al servizio pubblico di raccolta, è autorizzata a conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati residuali i rifiuti biodegradabili che sono difficilmente compostabili.

Art. 35 – Indicazioni generali sulla pratica di autocompostaggio

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) possono utilizzare la compostiera, il cumulo, la buca, la cassa di compostaggio o altra tecnica idonea al compostaggio aerobico.

2. Qualora l'area dove viene svolto l'autocompostaggio non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area in disponibilità dell'utente deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui al successivo articolo. In ogni caso l'area dove avviene il compostaggio domestico deve essere situata nel territorio comunale.

3. Il processo di compostaggio aerobico deve essere costantemente controllato, affinché questo non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno dell'eventuale liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) se tecnicamente possibile, rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. Per quanto non espressamente precisato, si rimanda ad altre disposizioni regolamentari e normative a cui l'utente deve attenersi.

Art. 36 – Albo dei compostatori

1. Gli utenti che intendono destinare i rifiuti organici compostabili, sia umidi sia verdi, al compostaggio domestico non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di raccolta, sono tenuti a comunicarlo al Comune attraverso un apposito modulo. Con tale comunicazione

l'utente autorizza altresì il personale comunale incaricato ad accedere alla proprietà privata per eventuali controlli sull'attività di autocompostaggio dichiarata.

2. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti organici compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta.

3. La Giunta dispone con proprio atto deliberativo l'incentivo economico premiante l'attività di autocompostaggio per le utenze domestiche iscritte all'Albo dei compostatori.

Art. 37 – Controlli e cancellazione dall'Albo dei compostatori

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il personale comunale incaricato può svolgere controlli agli iscritti all'Albo dei compostatori nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

3. Qualora il controllo di cui al presente articolo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, fatte salve eventuali ulteriori violazioni riscontrate ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi. e del presente Regolamento, l'utente è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma precedente, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, nel caso in cui l'utente non dimostri di aver ottemperato, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo dei compostatori dalla data del primo accertamento.

TITOLO VI – TRASPORTO

Art. 38 – Principi generali

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti e assicurare un elevato livello di protezione ambientale nonché il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e della salute pubblica.

2. Ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio, sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto, ai sensi della normativa vigente, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, nonché rispettino le necessarie condizioni igienico sanitarie.

3. Devono essere adottate modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione finali.

TITOLO VII – CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 39 – Controlli sull'operato delle ditte appaltatrici

1. Gli Uffici comunali preposti controllano l'operato delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione dei rifiuti affinché dalle stesse siano rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del capitolato d'appalto/contratto di servizio.

2. Gli Uffici comunali preposti recepiscono e verificano i disservizi segnalati dall'utenza e ne trovano la soluzione in tempi brevi.

Art. 40 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Gli Uffici comunali preposti vigilano sul rispetto del presente Regolamento.

Art. 41 – Sanzioni

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni sono la Polizia Locale e le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della Provincia di Torino.

2. Possono, con formale attribuzione da parte del Sindaco, essere incaricati al controllo e all'accertamento delle violazioni amministrative del presente Regolamento i dipendenti comunali, cui sono attribuite le specifiche mansioni, e i cittadini facenti parte del gruppo degli Ecovolontari.

3. Per le violazioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da disposizione di legge, sono applicate ai trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.

4. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 689/1981.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali per quanto compatibili.